



COMUNE DI CALTIGNAGA

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 04/04/2023

OGGETTO : **OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON D.G.R. N. 13 -85 DEL 23/05/2005: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 6 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. PER L'ADEGUAMENTO AI CRITERI COMMERCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 11/11/2020, AI SENSI DELLA D.C.R. N. 191-43016/2012.**

L'anno **2023** il giorno **4** del mese di **Aprile** alle ore 18.45 nella sala del Consiglio, previa convocazione notificata nei termini di legge, sono stati convocati in seduta straordinaria di prima convocazione i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Pietro Antonio MIGLIO	SI	Gabriele SANTIN	NO
Lorenza BELLINI	SI	Michele CIRCOSTA	SI
Franca VALSESIA	SI	Enrico GALLINA	SI
Valentina GHISELLI	NO	Carlo PECI	NO
Ilaria TISTI	SI		
Paolo COLOMBO	SI		
Claudio FABRIS	SI		

Presenti : 8 Assenti : 3

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Francesco LELLA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Pietro Antonio MIGLIO.

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO CON D.G.R. N. 13-85 DEL 23/05/2005: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 6 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 E S.M.I. PER L'ADEGUAMENTO AI CRITERI COMMERCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 11/11/2020, AI SENSI DELLA D.C.R. N. 191-43016/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Caltignaga è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 13 - 85 del 23 maggio 2005;

Visto che, successivamente all'approvazione, il P.R.G.C. è stato modificato con le seguenti varianti parziali:

- n. 1 - approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 24 dicembre 2005,
- n. 2 - approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 25 settembre 2008,
- n. 3 - approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24 marzo 2010,
- n. 4 - approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 novembre 2010,
- n. 5 - approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 13 giugno 2016;

Dato atto che con la Variante Parziale n. 5 l'Amministrazione Comunale ha provveduto a stralciare dalle previsioni del P.R.G.C. alcune aree a destinazione commerciale, e precisamente l'ambito M1 (individuato come Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L.2 "Area commerciale sud") e l'ambito M3 (individuato come Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L.2 "Area commerciale nord");

Dato altresì atto che a fronte delle modifiche apportate con la suddetta Variante Parziale n. 5, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dell'11 novembre 2020, sono stati approvati i Criteri Comunali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 114/1998 e D.C.R. n. 191-43016 del 20/11/2012 ed è stato aggiornato lo stato della rete commerciale esistente individuando il nuovo assetto strategico degli Addensamenti e delle Localizzazioni;

Con nota A2000A,9.20.20,17/2021C/A2000A del 10/05/2021 la Regione Piemonte ha preso atto della suddetta deliberazione n. 35 del 11/11/2020, rammentando che, alla luce degli articoli 22 e 29 della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999, si dovrà procedere ad adeguare il Piano Regolatore Generale Comunale alle scelte effettuate in ambito commerciale;

Considerato che l'Amministrazione di questo Comune ha intrapreso pertanto le procedure per la redazione di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente con l'obiettivo di recepire quanto approvato relativamente ai Criteri Comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa adeguando lo strumento urbanistico generale a tali disposizioni commerciali;

Considerato altresì che, con la Variante di cui trattasi, si intendono sostanzialmente recepire cartograficamente i perimetri dell'Addensamento storico rilevante A.1 "Nucleo centrale di Caltignaga", dell'Addensamento Commerciale extraurbano A.5 "Area commerciale nord" e della Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L.2 "Area commerciale sud" come approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 11/11/2020, oltre che apportare

alcune modifiche e/o integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. riguardanti le aree a destinazione terziaria e commerciale;

Dato atto che, con la Variante di cui trattasi, si intende pertanto apportare allo strumento urbanistico generale vigente una modifica ai sensi del comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i, e che, non rientrando la suddetta Variante tra i casi di esclusione dal processo di valutazione di cui al comma 9 del suddetto art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., risulta necessario sottoporre la stessa a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 con la quale sono state approvate le disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, ai sensi della L.R. 56/1977 e s.m.i.;

Ritenuto di adottare, ai sensi del punto j.1 dell'allegato 1 alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale, lo schema procedurale che prevede lo svolgimento "in maniera contestuale" della fase di verifica di assoggettabilità e della fase di pubblicazione ai fini urbanistici della Variante in oggetto;

Dato atto che il Comune, in quanto Autorità preposta all'approvazione della Variante, svolge sia il ruolo di Autorità proponente che di Autorità competente per la VAS, e ravvisata pertanto la necessità di istituire, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/1998, l'Organo Tecnico presso l'Autorità competente, deputato ad effettuare, nel corso del procedimento di verifica alla assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale al vigente P.R.G.C., la valutazione complessiva esprimendo il parere conclusivo;

Ritenuto di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale cui trasmettere la documentazione tecnica per l'acquisizione di contributi e pareri:

- Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia,
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara,
- Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola e Vercelli;

Visto pertanto il progetto di Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, redatto dagli Architetti Federico Tenconi e Roberta Gasparini dello studio GT PLAN con sede in Cameri, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa, comprensiva di stralci planimetrici di P.R.G.C. vigente e in variante, estratto Norme di Attuazione, verifiche di compatibilità;
- Tavola G1 – Zone di insediamento commerciale (scala 1:2000) P.R.G.C. Variante;
- Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Documento Tecnico Preliminare;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura come "Variante Parziale" al Piano Regolatore Generale, in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale:

- non modifica l'impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera
- statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;
- non modifica la capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente per le attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;
- non incide sulla natura dei vincoli disposti dalla legislazione regionale o nazionale;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti;

Considerato che, con riferimento al comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 6 non modifica i suddetti limiti dimensionali in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente, in quanto trattandosi di mero adeguamento cartografico e normativo in aggiornamento dei Criteri Comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, non prevede modifiche alle destinazioni d'uso delle aree definite dal P.R.G.C. vigente, né, di conseguenza variazioni ai dati quantitativi approvati;

Considerato pertanto che non risulta necessario allegare alla presente deliberazione il prospetto numerico previsto all'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;

Dato atto inoltre che non è stato necessario sottoporre la Variante ad una verifica di compatibilità geologica né ad una verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;

Dato altresì atto che sono state pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala locale contenute nel piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Atteso che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.:

- la presente deliberazione di adozione della Variante parziale sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito informatico del Comune nonché all'Albo Pretorio on line;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante;
- le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;
- le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;
- contemporaneamente agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai fini urbanistici, gli elaborati della Variante saranno trasmessi ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale, per la verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo lo schema procedurale "in materia

contestuale” di cui al punto j.1 dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016;

Vista la Legge n. 241/1990, ed in particolare l’art. 2, e ritenuto di dover fissare in 90 giorni, a decorrere da oggi, il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento, consistente nell’approvazione della Variante in oggetto, e di individuare nel Dott. Arch. Giampietro Depaoli, il relativo responsabile;

Vista la Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Sentiti i seguenti interventi:

- il sindaco introduce l'argomento descrivendo sinteticamente la proprietà;
- il consigliere Circosta chiede quale sia la procedura di nomina dell'O.T.C.;
- il sindaco fornisce il riscontro richiesto, riferendo che provvederà l'Ufficio;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 8;

Consiglieri FAVOREVOLI: 8;

Consiglieri CONTRARI: 0;

Consiglieri ASTENUTI:0

DELIBERA

1) di adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante Parziale n. 6 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente per l’adeguamento ai Criteri Commerciali approvati con deliberazione di C.C. n. 35 del 11/11/2020, ai sensi della D.C.R. n. 191-43016/2012, predisposta dagli Architetti Federico Tenconi e Roberta Gasparini dello studio GT PLAN con sede in Cameri, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa, comprensiva di stralci planimetrici di P.R.G.C. vigente e in variante, estratto Norme di Attuazione, verifiche di compatibilità;
- Tavola G1 – Zone di insediamento commerciale (scala 1:2000) P.R.G.C. Variante;
- Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. – Documento Tecnico Preliminare;

2) di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i., la Variante in oggetto si configura, come specificato in premessa, come “Variante Parziale” al Piano Regolatore Generale in quanto, oltre a individuare previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e risultando compatibile con gli strumenti di pianificazione a scala sovracomunale, ed in particolare con il Piano Territoriale Regionale e con il Piano Paesaggistico Regionale:

- non modifica l’impianto strutturale del P.R.G.C. vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera
- statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;

- non riduce né aumenta la quantità globale delle aree a servizi;
- non modifica la capacità insediativa residenziale prevista dal P.R.G.C. vigente;
- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G.C. vigente per le attività produttive, direzionali, commerciali, turistico ricettive;
- non incide sulla natura dei vincoli disposti dalla legislazione regionale o nazionale;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G.C. vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad esse afferenti;

3) di dare altresì atto che:

- con riferimento al comma 6 dell'art. 17 della citata L.R. 56/1977 e s.m.i., la Variante Parziale n. 6 non modifica i suddetti limiti dimensionali in riferimento all'intero arco temporale di validità del P.R.G.C. vigente, in quanto trattandosi di mero adeguamento cartografico e normativo in aggiornamento dei Criteri Comunali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, non prevede modifiche alle destinazioni d'uso delle aree definite dal P.R.G.C. vigente, né, di conseguenza variazioni ai dati quantitativi approvati;
- non è pertanto necessario allegare alla presente deliberazione il prospetto numerico previsto all'articolo 17, comma 7, della Legge Regionale n. 56/1977 e s.m.i.;
- non è stato altresì necessario sottoporre la Variante ad una verifica di compatibilità geologica né ad una verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica;
- sono state pienamente rispettate tutte le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti sulla pianificazione a scala locale contenute nel piano Paesaggistico Regionale approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

4) di adottare, in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS, lo schema procedurale "in maniera contestuale" di cui " di cui al punto j.1 dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016, che prevede l'integrazione della fase di verifica di assoggettabilità con quella della pubblicazione a fini urbanistici;

5) di istituire l'Organo Tecnico presso l'Autorità competente, deputato ad effettuare, nel corso del procedimento di verifica alla assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale al vigente P.R.G.C., la valutazione complessiva esprimendo il parere conclusivo, e di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale cui trasmettere la documentazione tecnica per l'acquisizione di contributi e pareri:

- Provincia di Novara – Settore Ambiente Ecologia Energia,
- ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara,
- Azienda Sanitaria Locale – ASL Novara;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;

6) di stabilire che, a norma dell'art. 17, comma 7, della Legge Regionale 5/12/1977, n. 56 e s.m.i.,:

- la presente deliberazione di adozione della Variante parziale sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito informatico del Comune nonché all'Albo Pretorio on line;
- dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, chiunque potrà formulare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, riferite agli ambiti e alle previsioni della Variante;
- le osservazioni e le proposte scritte, indirizzate al Sindaco, dovranno essere sottoscritte e presentate al protocollo generale del Comune in duplice copia, di cui una verrà restituita al proponente in segno di ricevuta;

- le osservazioni e le proposte scritte verranno, inoltre, registrate a cura del Responsabile del Servizio Urbanistica su apposito elenco;
- contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, la deliberazione di adozione sarà inviata alla Provincia di Novara per la verifica della classificazione come parziale della Variante, del rispetto dei parametri di cui al comma 6 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i., nonché della compatibilità con i Piani ed i progetti sovracomunali approvati;
- contemporaneamente agli adempimenti relativi alla pubblicazione ai fini urbanistici, gli elaborati della Variante saranno trasmessi ai soggetti individuati quali competenti in materia ambientale, per la verifica di assoggettabilità alla VAS;

7) di fissare in 90 giorni, a decorrere da oggi, il termine entro il quale dovrà essere concluso il procedimento, consistente nell'approvazione della Variante in oggetto, e di individuare nel Dott. Arch. Giampietro Depaoli, dipendente dell'Unione Novarese 2000, il relativo responsabile.

SUCCESSIVAMENTE,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 8;

Consiglieri FAVOREVOLI: 8;

Consiglieri CONTRARI: 0;

Consiglieri ASTENUTI: 0

DELIBERA

di approvare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 6**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tecnico**

Oggetto: **OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE APPROVATO COND.G.R. N. 13 85 DEL 23/05/2005: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE N. 6 AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 5 DICEMBRE 1977, N. 56 ES.M.I. PER L'ADEGUAMENTO AI CRITERI COMMERCIALI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 35 DEL 11/11/2020, AI SENSI DELLA D.C.R. N. 191-43016/2012.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **31/03/2023**

Il Responsabile di Settore

Depaoli Arch. Giampietro

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
PIETRO ANTONIO MIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO LELLA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caltignaga. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LELLA FRANCESCO in data 11/04/2023
pietro antonio miglio in data 11/04/2023